

**“INTERVENTI REGIONALI
A SOSTEGNO DELLE AZIONI LOCALI DI SVILUPPO”**

ptonordestnapoli, ptoagronocerinosarnese, migliod'oro, krusomulos, campiflegrei, ischia, ZEN, altoseletanagro, bussento vallo diano, cilentocentrale, magnagraecia, caserta, avellino, baronia, appiantica, valletelesina, ASSE, volturnonord, bicsalerno, costierasorrentina, selepicentino, valleirnomontipicentini, provinciabenevento, cavacostieramalfitana, TESS, eurobiccaserta, agroirpinia, clanio, alburnicalore, partenio.

Prot. N. 1823 del 15/11/01

Al Presidente della Regione Campania
on. Antonio Bassolino

Al Consigliere economico del Presidente
on. Isaia Sales

SEDE

A mezzo fax, segue posta prioritaria

Oggetto: DDL regionale “**Interventi regionali a sostegno delle azioni locali di sviluppo**”

A seguito dell'invito formulato in occasione degli incontri del 1° e del 19 ottobre u.s., trasmetto in allegato il testo del contributo della rete SLS per la definizione del D.D. L. Regionale in oggetto.

Ai fini di una maggiore rapidità ed efficacia del percorso di definizione del DDL, nonché per fornire ogni utile chiarimento, la **rete SLS** chiede di partecipare nelle sedi di approfondimento e di discussione del testo.

In merito all'Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo locale, nel riconfermare i contenuti del documento già trasmesso in data 19/10, si ritiene opportuno un incontro di lavoro, per le evidenti connessioni con il DDL e per gli effetti di immediata operatività su alcuni programmi già finanziati (ad es. i *Patti Agricoli*).

In attesa di un cortese riscontro saluto cordialmente.

Il Coordinatore della rete SLS
(Osvaldo Cammarota)

ptonordestnapoli, ptoagronocerinosarnese, migliod'oro, krusomulos, campiflegrei, ischia, ZEN, altoseletanagro, bussento
vallodiano, cilentocentrale, magnagraecia, caserta, avellino, baronia, appiantica, valletelesina, ASSE, volturonord, bicsalerno,
costierasorrentina, selepicentino, valleirnomontipicentini, provinciabenevento, cavacostieramalfitana, TESS, eurobiccaserta,
agroirpinia, clanio, alburnicalore, partenio.

**CONTRIBUTO DELLA RETE SLS
PER LA DEFINIZIONE DI UN D.D. L. REGIONALE:
“Interventi regionali a sostegno delle azioni locali di sviluppo”**

**DOCUMENTO APPROVATO
nell'incontro seminariale del 12 Novembre a Benevento**

La Giunta della REGIONE CAMPANIA

Vista la Legge Costituzionale 18/10/01 - “Modifica al Titolo V della seconda parte della Costituzione”

Visto il D. lgs. 18/8/00, n. 267 - “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Vista l'Intesa Istituzionale di Programma siglata il 15/2/2000 tra il Governo e la Giunta della Regione Campania e il relativo **Accordo di Programma Quadro** (*in via di definizione*)

Visto il D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 – “Disciplina per le erogazioni delle agevolazioni relative ai Contratti d'Area e ai Patti Territoriali

Viste le Delibere CIPE in esso richiamate

Visti la legge 15 marzo 1997 n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare gli articoli 18 e 19, in tema di conferimento e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali

Visto “l'Atto di indirizzo sulla regionalizzazione degli strumenti di Programmazione Negoziata” del 4 aprile 2001.

Visto il Regolamento (CE) 1260 del 21 giugno 1999

Vista la Decisione del C.E. del 19 gennaio 2001 (2001/63/CE)

Visto il Libro Bianco “LA GOVERNANCE EUROPEA” del 5 agosto 2001 – COM (2001) 428

Viste le determinazioni programmatiche contenute nel POR Campania 2000-2006 e nel relativo Complemento di Programmazione, come adattato dal comitato di sorveglianza di giugno 2001.

Ritenuto, nell'applicazione del principio di sussidiarietà, di dover favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato dell'intero territorio regionale, valorizzando il protagonismo dei soggetti locali attraverso i Partenariati istituzionali, economici e sociali, secondo i principi e gli indirizzi del processo di unificazione europea e delle leggi di riforma dello Stato.

Ritenuto di dover favorire e sostenere, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello di Sistema Locale mediante procedure di concertazione, di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.

Ritenuto di dovere disciplinare con propria normativa le materie attinenti lo Sviluppo Locale, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento unitario ed omogeneo, normativo e procedurale a cui possano ricondursi tutte le iniziative di Programmazione Negoziata e le attività locali di promozione dello sviluppo fondate sul territorio, sul Partenariato istituzionale, economico e sociale, sulla concertazione e la valorizzazione delle risorse locali.

Ritenuto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo, di doversi conformare ai seguenti principi generali e criteri guida:

- sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;
- coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi ad obiettivi strategici definiti;
- sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- addizionalità, come apporto esogeno alla valorizzazione di risorse endogene;
- coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l'efficacia delle politiche;
- concertazione tra gli operatori istituzionali e con gli operatori economici e sociali, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
- corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
- concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate.

Considerato che i programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei Sistemi Locali, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, **integrano** gli interventi e i progetti di investimento produttivo, infrastrutture, opere pubbliche, protezione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, sostegno e sviluppo dell'economia, promozione e incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme, inclusione sociale.

Adotta il seguente DDL:

Articolo 1

Ambiti territoriali di riferimento. I Sistemi Locali di Sviluppo

1. La programmazione regionale per lo sviluppo locale si articola sull'intero territorio regionale, assumendo a riferimento le coalizioni istituzionali, economiche e sociali che si sono costituite e rafforzate per effetto della Programmazione Negoziata.
2. Tali ambiti sono identificati come **Sistemi Locali di Sviluppo**, e costituiscono i territori di riferimento per la integrazione, razionalizzazione e concentrazione delle politiche di sviluppo in ambito locale e per praticare strategie di innovazione amministrativa nella Regione Campania.
3. In sede di applicazione del Dlgs 112/98, la Regione individuerà e/o modificherà i Sistemi Locali di Sviluppo, tenendo conto delle coalizioni di cui al punto 1 e in sintonia con le seguenti finalità generali:
 - garantire l'equilibrio territoriale, con riguardo alle diverse forme d'intervento attuate dalla Regione, ivi comprese le quote di cofinanziamento di programmi statali e dell'Unione europea;
 - perseguire la diffusione e la progressiva generalizzazione di esperienze di programmazione concertata a livello locale finalizzate prioritariamente all'incremento del lavoro, con riguardo sia al sostegno di sistemi a sviluppo debole sia al consolidamento dei sistemi trainanti nelle aree più sviluppate in un quadro di sostenibilità volto a determinare effetti di miglioramento e di inclusione;
 - valutare il grado di sviluppo dei processi di collaborazione interistituzionale e dei rapporti di dialogo sociale, quale indicatore di efficacia potenziale dell'intervento.

4. Il Sistema Locale di Sviluppo, come inteso ai precedenti commi, si configura come un *livello di pianificazione territoriale*, un *ambito di programmazione economica e sociale* di dimensione intermedia tra i Comuni e la Provincia, ottimale all'attuazione e verifica degli interventi funzionali alle politiche di sviluppo e alla innovazione amministrativa. L'esercizio delle funzioni politiche di decisione, indirizzo e controllo a tale dimensione, è assicurato attraverso una delle Forme Associate previste al Titolo II Capo V del Dlgs 267 del 20/8/2000.

Articolo 2 ***Soggetti/attori di riferimento***

I soggetti abilitati ad operare in attuazione della presente legge sono così denominati e identificati:

- **Soggetto Promotore**, intendendo per tale il Partenariato istituzionale, economico e sociale promosso dai Comuni, dalle Comunità Montane o dalle Province che amministrano il territorio coincidente con il Sistema Locale di Sviluppo e coordinato da un soggetto capofila.
- **Soggetto Responsabile**, intendendo per tale un soggetto giuridico che integra le caratteristiche indicate nel D.M 320/2000 e al Titolo II - Capo V Dlgs 267/2000, e successive modifiche.
Nell'ambito delle competenze decentrate, il Soggetto Responsabile, così costituito, assume il ruolo, i compiti e le funzioni di **Agenzia Locale di Sviluppo**, centro di responsabilità e coordinamento, della spesa pubblica in materia di sviluppo economico per il Sistema Locale di riferimento.
Tra gli stessi Comuni non può essere costituita più di una Agenzia. In caso di compresenza di analoghe società responsabili di attuazione di programmi di sviluppo nel medesimo Sistema Locale sarà incentivata la individuazione di un unico Soggetto Responsabile.
Il Soggetto Promotore ha la responsabilità di compiere le azioni di *Animazione* e *Programmazione*; al Soggetto Responsabile compete la responsabilità di esecuzione delle fasi di *Progettazione* e *Attuazione*, così come definite al successivo art. 3.

Articolo 3 ***Modalità di attivazione***

La promozione del programma-processo di sviluppo del Sistema Locale si articola in quattro fasi progressive, come di seguito denominate e identificate:

1. *Animazione*

Analisi del territorio, ricerca e rilevazione di interessi, bisogni, risorse e potenzialità locali; identificazione dei valori materiali e immateriali che connotano l'area di riferimento; mappatura degli *attori locali* in grado di contribuire al processo di sviluppo. ... *Ascolto del territorio*.

Costituzione del Partenariato istituzionale, economico e sociale, mediante il coinvolgimento degli attori locali individuati.

Definizione di: scopi, principi e regole di concertazione locale.

Focalizzazione dei punti di forza e di debolezza del Sistema Locale di riferimento.

Attività concertative tese a: integrare problemi/risorse/opportunità/vocazioni di sviluppo localmente rilevate; connettere i punti di forza, incidere sui punti di debolezza.

Costruzione della catena del valore del processo concertativo, come strumento di verifica continua e costante del valore aggiunto apportato dal Partenariato locale.

Definizione di un Documento di Orientamento Strategico (*Lo scenario di sviluppo possibile*) per il territorio di riferimento.

Monitoraggio quali-quantitativo della fase e autovalutazione.

2. *Programmazione*

Selezione degli obiettivi più ampiamente condivisi in ambito locale.

Verifica di coerenza con la programmazione sovralocale.

Ricognizione delle risorse materiali, immateriali e finanziarie attivabili per il raggiungimento degli obiettivi (anche mediante raccolta di manifestazioni di interesse con procedure di evidenza pubblica).

Prima verifica di sostenibilità/compatibilità: ambientale, urbanistica, sociale, procedurale ed economica.

Adozione di strumenti operativi per la semplificazione amministrativa e protocolli cogenti con il sistema finanziario (es. Sportello Unico del Sistema Locale, Conferenze di servizi, Accordi procedurali, Convenzioni con istituti di credito, project financing ed altre forme di finanza innovativa, ...).

Approvazione del Documento di Orientamento Strategico.

Progettazione e costituzione del Soggetto Responsabile.

Monitoraggio quali-quantitativo della fase e autovalutazione.

3. *Progettazione*

Attività di traduzione del Programma in Azioni ammissibili, secondo le procedure afferenti ciascuna fonte finanziaria identificata (locale, regionale, nazionale ed europea) e verifica di sostenibilità finanziaria in caso di ricorso a fonti di finanziamento privato.

Simulazione e misurazione degli effetti del programma sul territorio di riferimento.

Acquisizione della validazione finanziaria del programma da parte della Regione

Monitoraggio quali-quantitativo della fase e autovalutazione.

4. *Attuazione*

Esercizio delle funzioni attribuite al Soggetto Responsabile.

Realizzazione degli interventi attraverso le procedure previste dagli strumenti di attuazione.

Monitoraggio quali-quantitativo della fase e autovalutazione.

Ciascuna fase è propedeutica alla successiva. I passaggi di fase sono autorizzati entro 30 gg dal Nucleo di Valutazione della Regione.

Articolo 4

Concorso istituzionale e partecipazione sociale

1. La Regione e le Province, per favorire la formazione di scelte sufficientemente condivise nella *filiera istituzionale*, possono partecipare con propri rappresentanti delegati alle fasi di Animazione e Programmazione, come definite nel precedente articolo 3, nel rispetto di compiti, funzioni e poteri riconosciuti alle Autonomie Locali nel quadro di riforma per il decentramento dello Stato.
2. La partecipazione dei soggetti economici e sociali si realizza con la costituzione del Partenariato e tramite procedure di consultazione e di concertazione in ambito locale.
3. Ai sensi della presente legge le procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel processo di formazione del programma-processo di sviluppo locale. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla individuazione e determinazione, tra soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali del programma-processo di sviluppo locale, mediante la ricerca di reciproche convergenze, cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti.

Articolo 5

Norme di finanziamento e premialità

1. Gli Enti Locali cofinanziano le attività di cui all'art.3 con risorse dei propri bilanci, ricorrendo alle provvidenze del Comma 3, art. 3 Dlgs 112 del 15/3/98, nonché ai regimi di aiuto previsti nel POR Campania 2000-2006.
2. Le Agenzie di Sviluppo Locale, in quanto soggetto responsabile dell'attuazione dei programmi, sono riconosciute come *Soggetto beneficiario* nell'ambito del POR 2000-2006.
3. La Regione Campania, per ciascuna fase del processo, assegna: al Soggetto Promotore una quota variabile da 25.000 a 100.000 Euro per le attività di animazione e programmazione, in relazione alla popolazione e all'estensione del SLS interessato; al Soggetto Responsabile una quota pari al 2% sull'ammontare dell'intero programma ammesso a finanziamento.
4. Al finanziamento dei programmi e delle azioni locali di sviluppo si provvede facendo ricorso a tutte le fonti attivabili; locali, regionali, nazionali e comunitarie, nonché incoraggiando investimenti del sistema finanziario privato.

5. Nell'osservanza delle procedure di finanziamento che afferiscono a ciascuno strumento finanziario, l'obiettivo della legge regionale è quello di far convergere tutte le risorse a vario titolo riconducibili alla realizzazione dei programmi di sviluppo localmente concertati. A tal fine, la Regione, prima di autorizzare la fase di attuazione, procede alla validazione finanziaria del programma, verificando la congruenza delle fonti finanziarie e la sostenibilità dei costi nel quadro della programmazione regionale.
6. I Sistemi Locali di Sviluppo che in fase di attuazione del programma raggiungono almeno il 60% dell'impegno di spesa formalmente assunto dal Soggetto Responsabile, sono autorizzati a promuovere un nuovo programma per il proprio territorio.
7. Le attività di cui al successivo art. 8 sono cofinanziate dai Soggetti che costituiscono la rete SLS e facendo ricorso alle risorse previste nel POR Campania 2000-2006, secondo le procedure di attuazione.

Articolo 6

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione, d'intesa con le Province, gli enti locali e gli *Uffici III*, appositamente decentrati del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti e delle fasi della programmazione locale, riservandosi di verificare e svolgere funzioni di vigilanza sull'intero processo, nonché di autorizzare l'avvio delle fasi di Progettazione e Attuazione, come definite nell'art.3.
2. La funzione di monitoraggio e controllo è insita in ogni fase del processo ed è svolta, in prima istanza, dagli stessi soggetti indicati all'art.2.
3. Alle Province è affidato il compito di supportare i Soggetti Promotori nel corso delle 4 fasi del processo e di verificare, ove esistenti, la coerenza della Programmazione locale con i propri Documenti di indirizzo (DPSE e PCT) elaborati ai sensi e per gli effetti del Dlgs.112/98.
4. Ai fini delle analisi valutative, programmi di sviluppo locale dovranno evidenziare: l'adeguatezza del Partenariato locale, la qualità delle attività concertative, l'applicazione del principio delle pari opportunità, costi e benefici delle attività programmate, le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza e di efficacia. Tali parametri costituiscono parte integrante del programma di sviluppo locale e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della sua qualità.

Articolo 7

Norme transitorie

La transizione, dalla situazione attuale fino al funzionamento a regime della presente Legge, è disciplinata con l'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale nell'ambito della Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione e con il disciplinare di attuazione del DM 320/2000.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente Legge, la Regione, con il concorso delle Province, provvederà alla ricognizione e al monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi in atto per ciascun Sistema Locale di Sviluppo di cui all'art. 1, rilevando la fase di avanzamento del processo in base alle *Modalità di attivazione* di cui all'art. 3 e la qualità della fase.

Entro lo stesso termine, da parte dei Soggetti Promotori, dovranno essere definiti tempi, modalità e procedure per la costituzione delle *Agenzie Locali di Sviluppo*, così come identificate all'art. 2.

Per i programmi locali concepiti in aree provinciali che non avessero ancora approvato i rispettivi DPSE e PCT, si procede alla verifica di coerenza con il POR Campania 2000-2006.

Articolo 8

Misure di accompagnamento

La Regione Campania, riconosce alla **rete SLS** funzioni di "Soggetto di accompagnamento e assistenza tecnica" nell'attuazione della presente norma.

La **rete SLS**, nell'esercizio di tali funzioni, opererà in piena sintonia e con il concorso degli strumenti tecnici di osserva-

zione e monitoraggio previsti nel *Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la coesione sociale*, sottoscritto tra Regione Campania e le parti sociali in data 11 aprile 2001.

Nell'attuazione delle funzioni di cui al precedente comma, la **rete SIS** è impegnata a contribuire alla corretta e celere implementazione esecutiva delle disposizioni della presente norma, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- ricognizione e monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi in atto per ciascun Sistema Locale di Sviluppo, così come indicati all'art.1;
- produzione di analisi, studi, indagini e ricerche, da elaborare a supporto della valutazione di efficienza ed efficacia delle politiche e degli investimenti programmati dai Sistemi Locali di Sviluppo e relative Agenzie, costituiti secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3;
- accompagnamento alle fasi di animazione;
- perfezionamento delle *buone prassi* mediante scambio di esperienze tra le Agenzie Locali di Sviluppo in ambito regionale, nazionale e internazionale.